

AC 2500

EMENDAMENTO 221.2

RIFORMULAZIONE

ART. 221

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 221

(Modifiche all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ulteriore attuazione delle misure urgenti adottate in materia di processo civile e penale)

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale."
2. Al fine di sperimentare le innovazioni introdotte con le misure urgenti di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per un periodo idoneo a verificarne l'efficacia, fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa sarà sostituita dallo scambio di note scritte e dà alle parti termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare motivata istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili dei difensori e delle parti può avvenire, su loro istanza, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le parti possono partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. In presenza dell'istanza di una o di tutte le parti, da depositare almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza, il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, almeno cinque giorni prima dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove trattasi di parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le udienze penali, con il consenso delle parti, possono essere tenute mediante

collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento. La partecipazione mediante collegamento a distanza è assicurata con le seguenti modalità:

- a) per l'imputato o il condannato, se in custodia cautelare in carcere o detenuti, anche per altra causa, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- b) per l'imputato o il condannato, se agli arresti domiciliari in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale o in detenzione domiciliare, dalla medesima postazione da cui si collega il difensore o dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tali casi, l'identità dell'imputato o del condannato è accertata, rispettivamente, dal difensore o dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente;
- c) per l'imputato o il condannato libero o sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere o a misure alternative alla detenzione, dalla medesima postazione da cui si collega il difensore, il quale ne attesta l'identità;
- d) per la parte civile, a seconda dei casi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c);
- e) per le persone diverse dalle parti private o dal condannato e dai loro difensori con le modalità previste dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- f) per i difensori delle parti private o del condannato, dallo studio professionale o dalla medesima postazione da cui si collega l'assistito, quando sottoposto a restrizioni della libertà personale ai sensi delle lettere a) e b).

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con

modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze indicate all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa, che riformula l'emendamento segnalato 221.2 (d'Orso e altri), ha lo scopo di non disperdere il patrimonio applicativo di una serie di misure, contenute nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, adottate nella fase acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di valorizzare, con introduzione in via sperimentale, istituti sulla cui attuazione si sono avuti riscontri positivi e che, in mancanza di una specifica normativa, sono destinati a cessare alla data del 30 giugno.

Si tratta di misure che, inoltre, hanno richiesto un rilevante impegno organizzativo e di elaborazione tecnologica da parte del Ministero.

Si prevede pertanto, con la finalità indicata, di introdurre le seguenti misure in via sperimentale sino al 31 dicembre 2021:

- a) il deposito telematico anche degli atti introduttivi nel processo civile e il pagamento del contributo unificato con le medesime modalità;
- b) lo svolgimento dell'udienza civile che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori mediante il deposito telematico di note scritte;
- c) il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi la Corte di cassazione e conseguente assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfetarie con le medesime modalità telematiche;
- d) la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti, su loro richiesta;
- e) con il consenso delle parti, la trattazione, mediante collegamenti da remoto, dell'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;
- f) il giuramento scritto del consulente tecnico d'ufficio;
- g) la tenuta, mediante collegamenti audiovisivi, delle udienze penali quando vi sia il consenso delle parti;
- h) su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, lo svolgimento a distanza - mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica - dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.

Si prevede, a regime, il deposito a mezzo PEC di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero da parte degli avvocati, in relazione alla fase di deposito di cui all'art. 415-bis, e della polizia giudiziaria.

RELAZIONE TECNICA

Con l'emendamento in esame si intende intervenire sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria per rispondere all'esigenza di una ripresa più efficiente ed efficace del sistema giustizia attraverso la riproposizione di alcune misure risultate opportune non solo durante la gestione dello stato emergenziale causato dal COVID 19, ma che risultano appropriate e valide in ambiti temporali successivi, anche per migliorarne la fruizione e la funzionalità da parte degli operatori della giustizia, in vista della definitiva adozione a regime.

Le misure introdotte sono in parte dirette a modificare quanto già previsto dall'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito dalla legge n. 27 del 2020, ed in parte a introdurre, fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale ulteriori disposizioni di regolazione dei processi civili e penali.

Si realizzano in tal modo obiettivi di snellimento ed efficientamento delle procedure tali da agevolare la funzionalità degli uffici giudiziari e la gestione delle attività attraverso la valorizzazione degli istituti collaudati nel processo telematico tanto nel settore civile che in quello penale, in prevalenza già attuati con un considerevole sforzo organizzativo e di adeguamento dei sistemi informativi dell'amministrazione giudiziaria.

L'emendamento in esame, introducendo modifiche ordinamentali e di carattere organizzativo, mutua best-practices dalla precedente fase emergenziale e, pertanto, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in considerazione della natura delle disposizioni previste e delle attività collegate che rientrano in quelle istituzionali. Si evidenzia che agli adempimenti previsti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.